



2024/1450

24.5.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1450 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2024

che dispone la registrazione delle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 novembre 2023 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽²⁾ («avviso di apertura»), l'apertura di un'inchiesta antidumping («inchiesta antidumping») relativa alle importazioni nell'Unione di attrezzature di accesso mobili (*mobile access equipment*, «MAE») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») in seguito a una denuncia presentata dalla «Coalition to restore a level playing field in the EU Mobile Access Equipment Sector» («denunciante»), costituita da fabbricanti di attrezzature dell'UE.

1. Prodotto soggetto a registrazione

- (2) Il prodotto soggetto a registrazione è costituito da attrezzature di accesso mobili costruite per il sollevamento di persone, semoventi, con un'altezza massima di lavoro pari o superiore a 6 metri, e loro sezioni preassemblate o pronte per l'assemblaggio, escluse le singole componenti se presentate separatamente ed escluse le attrezzature per il sollevamento di persone montate sui veicoli dei capitoli 86 e 87 del sistema armonizzato, originarie della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»).
- (3) Il prodotto è attualmente classificato, per quanto riguarda le MAE, con i codici NC ex 8427 10 10, ex 8427 20 19 ed ex 8428 90 90 e, per quanto riguarda le sezioni di MAE preassemblate o pronte per l'assemblaggio, con i codici NC ex 8431 20 00 ed ex 8431 39 00 (codici TARIC: 8427101010, 8427201910, 8428909020, 8431200060 e 8431390010). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo, ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.

2. Domanda

- (4) Il 15 gennaio 2024 e il 12 marzo 2024 il denunciante ha presentato domande di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione.
- (5) Il 22 gennaio 2024 la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME») ha presentato osservazioni in merito alla prima domanda di registrazione del 15 gennaio 2024, sostenendo che tale domanda non conteneva sufficienti elementi di prova dell'aumento delle importazioni, in particolare per quanto riguarda le importazioni dalla Cina successive all'apertura dell'inchiesta, che non si era tenuto conto della stagionalità della domanda e che il mercato delle MAE, guidato dalla domanda, non consente importazioni aggiuntive non pianificate o l'accumulo di scorte, che potrebbero compromettere l'effetto riparatore del dazio. La Commissione ha respinto tali osservazioni della CCCME poiché la seconda domanda di registrazione presentata dal denunciante il 12 marzo 2024 conteneva sufficienti elementi di prova dell'aumento delle importazioni successive all'apertura dell'inchiesta, che tenevano conto anche della stagionalità della domanda.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di attrezzature di accesso mobili («MAE») originarie della Repubblica popolare cinese (GU C, C/2023/783, 13.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/783/oj>).

3. **Motivi della registrazione**

- (6) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.
- (7) Secondo il denunciante, la registrazione è giustificata in quanto il prodotto in esame è oggetto di dumping e le importazioni a basso prezzo causano un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (8) La Commissione ha esaminato la domanda alla luce dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base.
- (9) La Commissione ha verificato se gli importatori fossero, oppure avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato. Ha verificato anche se vi fosse stato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, avrebbe potuto compromettere gravemente l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.

3.1. *Informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, sulla loro portata e sul presunto pregiudizio*

- (10) Per quanto concerne il dumping, nella sua denuncia il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni dalla RPC erano oggetto di dumping. Il denunciante ha anche fornito sufficienti elementi di prova del presunto pregiudizio.
- (11) L'avviso di apertura del presente procedimento, pubblicato il 13 novembre 2023, conteneva una sintesi degli elementi di prova forniti. Con la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, tali informazioni sono state rese pubbliche e la denuncia è stata resa accessibile a tutti gli importatori. La Commissione ha quindi ritenuto che, al più tardi al momento di detta pubblicazione, gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati sulle presunte pratiche di dumping, la loro portata e il presunto pregiudizio.

3.2. *Ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni e rischio di compromissione dell'effetto riparatore dei dazi antidumping definitivi*

- (12) Nelle sue domande di registrazione il denunciante ha fornito le informazioni di mercato disponibili secondo le quali, dopo l'apertura del procedimento, le importazioni nell'Unione del prodotto in esame sono aumentate in misura compresa tra il 10 % e il 90 %, a seconda del tipo di prodotto.
- (13) La Commissione ha verificato le statistiche (Surveillance) relative alle importazioni del prodotto in esame, sulla base delle informazioni disponibili per i tre codici TARIC identificati nell'avviso di apertura per quanto riguarda le MAE (cfr. considerando(3)]⁽⁹⁾). Sulla base dei volumi importati con i codici TARIC specifici creati al momento dell'apertura per il prodotto oggetto dell'inchiesta, essa ha innanzitutto stabilito il volume delle importazioni di MAE realizzate durante un periodo successivo all'apertura (da dicembre 2023 a marzo 2024). Poiché le importazioni classificate con i codici NC esistenti durante il periodo dell'inchiesta (dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023) comprendevano anche altri prodotti, la Commissione ha adeguato i volumi in funzione della quota percentuale del prodotto in esame rispetto al totale delle importazioni classificate con tali codici NC, sulla base della percentuale del prodotto oggetto dell'inchiesta rispetto al totale del codice NC riscontrata nei dati successivi all'apertura. La Commissione ha poi confrontato tali volumi con i volumi delle importazioni di MAE per lo stesso periodo (da dicembre 2022 a marzo 2023) compreso nel periodo dell'inchiesta.
- (14) Su tale base la Commissione ha stabilito che nel periodo successivo all'apertura (da dicembre 2023 a marzo 2024) il volume delle importazioni è aumentato del 16,2 % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

⁽⁹⁾ Il denunciante ha sostenuto che le importazioni classificate con uno dei codici (NC 8428 90 90) non dovrebbero essere tenute in considerazione in quanto il codice non è più utilizzato per il prodotto in esame a causa di una modifica della classificazione doganale intervenuta successivamente all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1610 della Commissione, del 13 settembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 738/2000 per quanto riguarda la classificazione di un veicolo fornito di un dispositivo di sollevamento idraulico e di una piattaforma da lavoro nella nomenclatura combinata (GU L 241 del 19.9.2022, pag. 3). Tuttavia, come dimostrato dalle importazioni con i codici TARIC nel periodo successivo all'apertura, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta con il codice in questione sono proseguite.

Tabella 1

Importazioni dalla RPC nel periodo dicembre-marzo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	dicembre 2022 - marzo 2023	dicembre 2023 - marzo 2024	Varia- zione	MEDIA mensile (dicembre 2022 - marzo 2023)	MEDIA mensile (dicembre 2023 - marzo 2024)
Importazioni dalla RPC nell'Unione (in tonnellate) (*)	31 296	36 359	16,2 %	7 824	9 090
Fonte: Surveillance (con adeguamenti).					

- (15) La Commissione ha ritenuto sostanziale tale aumento delle importazioni. Il prezzo medio, pur essendo leggermente aumentato durante lo stesso periodo, era comunque inferiore al prezzo medio durante il periodo dell'inchiesta.
- (16) Alla luce della collocazione nel tempo, il volume delle importazioni oggetto di dumping e altre circostanze (quali il calo delle vendite, del fatturato, dell'occupazione e dei profitti dell'industria dell'Unione illustrato nella denuncia e nelle domande di registrazione) rischiano di compromettere gravemente l'effetto riparatore di eventuali dazi definitivi. Data l'apertura degli attuali procedimenti, è inoltre ragionevole supporre che le importazioni del prodotto in esame possano aumentare ulteriormente prima dell'eventuale adozione delle misure provvisorie e che gli importatori potrebbero rapidamente accumulare scorte.

4. Procedura

- (17) La Commissione ha pertanto concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (18) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

5. Registrazione

- (19) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, se dalle risultanze dell'inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.
- (20) Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell'inchiesta antidumping.
- (21) Secondo le asserzioni contenute nella denuncia con cui è stata chiesta l'apertura dell'inchiesta antidumping, per il prodotto in esame è stato stimato un margine di dumping medio compreso tra il 178 % e il 275,9 % e un margine di underselling medio del 57,5 %. L'importo di eventuali dazi futuri da pagare è fissato al livello di underselling stimato in base alla denuncia, vale a dire il 57,5 % ad valorem sul valore cif all'importazione del prodotto in esame.

(*) Ai fini della registrazione, il confronto ha per oggetto i codici TARIC riguardanti le importazioni delle unità (macchine) e non delle sezioni (parti di macchine). Durante e dopo il periodo dell'inchiesta, le sezioni costituivano solo una parte modesta delle importazioni e la quota di sezioni classificate con i codici TARIC da analizzare era trascurabile. Pertanto le sezioni non sono state prese in considerazione ai fini dell'analisi.

6. Trattamento dei dati personali

- (22) I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le autorità doganali sono invitate, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione delle attrezzature di accesso mobili, attualmente classificate con i codici NC ex 8427 10 10, ex 8427 20 19 ed ex 8428 90 90, e delle sezioni di MAE preassemblate o pronte per l'assemblaggio, attualmente classificate con i codici ex 8431 20 00 ed ex 8431 39 00 (codici TARIC: 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 e 8431 39 00 10), originarie della Repubblica popolare cinese.

2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).